SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'UNPLI VENETO - APS L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 art. 7

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal dott. ……., nato a …… il ……., il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore pro tempore della Direzione Turismo e Marketing territoriale, ai sensi della L.R. n. 54 del 2012, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del ;

E

L'UNPLI Veneto – APS, con sede in Piazza Squillace n. 2 Miane fraz. Combai (Treviso) codice fiscale ……. P.IVA ……, rappresentato dal …….. nato a ……. il ……. il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente regionale del già menzionato UNPLI Veneto - APS;

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la Regione ha previsto che tutte le attività, iniziative o eventi che generino flussi turistici e siano in grado di valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio sono da considerarsi risorse turistiche da tutelare e sviluppare in un'ottica di diversificazione delle attività;
- con Legge regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" la Regione ha disciplinato l'intera materia delle attività ed iniziative che caratterizzano le comunità venete, riconoscendo come Associazioni Pro Loco, le Associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, il cui fine consiste nello svolgimento di attività che concorrono alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio;
- ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI VENETO APS per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della medesima Legge regionale;
- con Deliberazione n. _____ del _____la Giunta regionale ha approvato la proposta presentata dal Comitato regionale UNPLI VENETO APS, per lo svolgimento di un piano coordinato di iniziative per la valorizzazione e promozione turistica del territorio regionale e la formazione rivolta ai dirigenti e ai volontari che operano nelle singole Associazioni Pro Loco, considerata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 del nuovo regime fiscale del Terzo settore previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale n. 34/2014;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 7 – Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI Veneto, la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto APS per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della medesima Legge regionale;

- con Deliberazione n. del la Giunta regionale ha stabilito di formalizzare l'Accordo di collaborazione previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 34/2014 destinando la somma massima di euro 200.000,00 alle iniziative di valorizzazione turistica e di formazione, tenuto anche

conto dell'applicazione da parte delle Associazioni Pro Loco della nuova normativa fiscale per gli Enti non profit disposta dal Codice del Terzo settore svolta dal Comitato regionale UNPLI Veneto - APS.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo di collaborazione

Il presente Accordo prevede la realizzazione di un ulteriore piano di iniziative per la valorizzazione e promozione turistica del territorio regionale, congiuntamente ad attività complementari di formazione dei dirigenti e volontari che operano nelle singole Associazioni Pro Loco
Le iniziative oggetto del presente accordo non dovranno riguardare iniziative oggetto di contributo precedentemente finanziate con DGR n. 307 del 30 aprile 2026 e DGR n. 801 del 28 luglio 2026 escludendosi, inoltre, il contributo per le stesse spese da parte di altri Enti pubblici nel rispetto del divieto del doppio finanziamento.

Articolo 2 – Modalità di attuazione della collaborazione

Il Comitato regionale UNPLI Veneto APS provvederà, in attuazione del presente Accordo di collaborazione, alla realizzazione e gestione delle attività inerenti il:

A. sostegno alla valorizzazione turistica e culturale, alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale delle località mediante l'organizzazione di eventi locali a valenza turistica regionale realizzati dalle singole Associazioni Pro Loco;

B. sostegno all'organizzazione di eventi sovra territoriali a valenza turistica di interesse regionale organizzati dai Comitati provinciali;

C. sostegno alla programmazione di attività di formazione ed informazione rivolte ai Dirigenti e ai volontari delle Pro Loco, con particolare riferimento alle novità di carattere fiscale, amministrativo, organizzativo, di sicurezza, di comunicazione e di aggiornamento apportate dalla riforma del Terzo Settore;

D. spese per il coordinamento, la gestione contabile e amministrativa e segreteria organizzativa del Comitato regionale UNPLI Veneto APS che non dovranno superare la percentuale del 10% della spesa complessiva.

Il progetto dettagliato delle attività, la tempistica di realizzazione, le modalità tecniche e gestionali delle iniziative, nonché i costi dettagliati per ogni specifica attività sopra indicate formeranno oggetto di un Piano esecutivo che il Comitato regionale UNPLI Veneto APS è tenuto a presentare alla Direzione Turismo e Marketing territoriale entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presenta accordo.

Le iniziative che il Comitato regionale UNPLI Veneto APS inserirà nel Piano esecutivo dovranno essere individuate rispettando i seguenti criteri di selezione:

- Storicità dell'evento;
- Capacità di intercettare pubblico interprovinciale e regionale;
- Coinvolgimento di altri stakeholder locali nell'organizzazione delle iniziative promozionali;

Il Piano esecutivo sarà approvato con decreto del Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale, accertato che i costi risultino congrui e le azioni, i tempi e le modalità siano pertinenti alle finalità del presente Accordo.

Il Piano esecutivo sarà monitorato in fase attuativa dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale, potendo lo stesso apportare delle modificazioni in ordine a specifiche variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'operatività.

Al Piano esecutivo dovrà essere allegata:
- la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli art. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018 n. 16 (DGR n. 690 del 21 maggio 2018) utilizzando il modulo per le persone giuridiche disponibile al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici

Articolo 3 – Obiettivi e risultati

Alla conclusione delle attività di cui al presente Accordo di collaborazione saranno valutati dalla Direzione Turismo e Marketing territoriale i risultati ottenuti e l'efficacia delle azioni in relazione, almeno, ai seguenti indicatori di risultato:
- numero delle Associazioni Pro Loco e dei Comitati provinciali coinvolti;
- numero delle iniziative formative e informative organizzate;

Articolo 4 – Contributo

La Regione del Veneto contribuisce alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 2 del presente Accordo con la somma di euro 200.000,00, pari al 100% della spesa complessivamente sostenuta dal Comitato regionale UNPLI Veneto APS.
Tale somma è comprensiva di ogni spesa ed onere sostenuti per lo svolgimento delle attività previste.

Articolo 5 – Durata della collaborazione

La collaborazione per la realizzazione delle attività indicate all'articolo 2 ha decorrenza a partire dal 1° dicembre 2026 e per i successivi 12 mesi.
Eventuali variazioni alla durata del contratto saranno concordate tra le Parti firmatarie dell'Accordo mediante scambio di note scritte.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

Il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale, con proprio decreto, eroga il contributo mediante liquidazione anticipata del 100% dello stesso successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo ed all'approvazione del Piano esecutivo;

L'erogazione della quota a titolo di anticipazione, pari a Euro 200.000,00, in favore del Comitato regionale Unpli Veneto APS, è subordinata alla preventiva presentazione, da parte dell'Associazione stessa, di regolare fideiussione bancaria o assicurativa prestata a favore della Regione del Veneto da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo pari al 100% della quota erogabile a titolo di anticipazione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività a prima richiesta del beneficiario e la validità fino all'approvazione formale del rendiconto finale e all'espresso svincolo da parte dell'Amministrazione regionale.

La fideiussione bancaria o assicurativa, in forma digitale dovrà essere inviata alla PEC della Direzione Turismo e Marketing territoriale entro il corrente esercizio finanziario;

Le spese di commissione bancaria sostenute possono essere ammesse al contributo.

Il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale procede con proprio decreto alla riduzione del contributo nel caso di una minor spesa rendicontata e ammissibile rispetto al valore del contributo assegnato pari ad euro 200.000,00.

Il medesimo Direttore procede alla revoca del contributo nel caso di:
- mancata realizzazione del piano di attività nei termini previsti;
- mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini prescritti;
- violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
- qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Eventuali somme erogate eccedenti il contributo effettivamente concedibile e accertato dalla Direzione Turismo e Marketing territoriale a seguito, di parziale realizzazioni delle iniziative o di minor spesa rendicontata e ammissibile, vanno restituite alla Regione.

La revoca o riduzione del contributo comporta la restituzione alla Regione degli importi del contributo indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art. 11, comma 5 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..

Articolo 7 – Modalità di rendicontazione

Entro il termine di 60 giorni dal termine delle attività, il Comitato UNPLI Veneto dovrà presentare una dettagliata relazione finale delle attività svolte e una rendicontazione delle spese sostenute, conformemente al Piano esecutivo, tramite presentazione di copie di fatture quietanzate o di altri idonei documenti giustificativi di spesa che specifichino la tipologia di spesa coerente con il Piano attuato completa di copia del materiale promozionale realizzato.
La rendicontazione delle attività realizzate dovrà essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della Direzione Turismo e Marketing territoriale turismo@pec.regione.veneto.it. La rendicontazione deve riguardare esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione del Piano di attività approvato (compreso l'eventuale importo per l'I.V.A. qualora dovuto), e risultare, ai fini dell'ottenimento dell'intero contributo assegnato, almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile a contributo. I documenti fiscali dovranno essere ordinati per ciascuna attività realizzata utilizzando la modulistica riepilogativa predisposta dalla Direzione Turismo e Marketing territoriale disponibile nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto collegandosi al link di seguito indicato della sezione Bandi Avvisi e Concorsi: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
Tipo Atto: **Bandi** – Filtri - **Categoria**: Contributo, **Destinatari**: Ente, **Materia**: Turismo.

È fatto obbligo al Comitato regionale UNPLI Veneto APS, ai sensi dell'art. 1 commi 125 e 127 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", di pubblicare sul proprio sito o portale digitale le informazioni relative alle somme erogate per il contributo ricevuto.

Articolo 8 – Responsabilità della collaborazione

La responsabilità delle attività previste dall'Accordo è affidata al Presidente del Comitato regionale UNPLI Veneto APS …….…….

Articolo 9 – Documenti della collaborazione

Il Comitato regionale UNPLI Veneto APS mette a disposizione degli Uffici regionali i documenti relativi alle attività realizzate.

Articolo 10 – Riservatezza

Il Comitato regionale UNPLI Veneto APS si rende garante che il personale designato allo svolgimento delle attività mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 11 – Controversie

Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, al Presidente del Tribunale di Venezia.

Articolo 12 – Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b) nonché del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, la Regione del Veneto e il Comitato regionale UNPLI Veneto APS si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Articolo 13 – Corrispondenza

La corrispondenza relativa al presente accordo dovrà essere indirizzata alla Direzione Turismo e Marketing territoriale - Palazzo Sceriman - Cannaregio n. 168 – 30121 – Venezia o indirizzo PEC: turismo@pec.regione.veneto.it.

Art. 14 – Registrazione e firma

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q bis) del citato Decreto Legislativo, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
L'imposta di bollo dovrà eventualmente essere assolta dal Comitato regionale UNPLI VENETO APS, come previsto dal D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15 – Disposizioni finali

Il presente Accordo composto da n. 15 articoli e n. 5 pagine.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Accordo, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

REGIONE DEL VENETO
Il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale

_____

Comitato regionale UNPLI VENETO APS
Il Presidente

_____